

Trasmessa copia autentica per la registrazione.

11 / 9 MAR. 2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO - SEDE CENTRALE

N. 10455 Sent.
ANNO 2011
N. 354/06 Reg. A.C.
N. 1633 Cron.
N. 211 Rep.

OGGETTO:

contratti
bancari

Il giudice unico, dott. Bruno Fedeli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 354 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2006 e vertente

TRA

[redacted], in persona [redacted], elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno alla Via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Emanuele Argento, giusta procura a margine della memoria di costituzione,

ATTORE

E

BANCA [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno alla Via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura generale alle liti in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2/11/2010.

8/3/11
avviso deposito sentenza

Bruno Fedeli

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA [REDACTED] ha citato in giudizio la Banca [REDACTED] spa deducendo di aver acceso, in data 20/6/1996, presso la Banca [REDACTED] Spa – Filiale di Ascoli Piceno, successivamente incorporata dall'odierna convenuta, un conto corrente di corrispondenza con apertura di credito (cd. scoperto) successivamente concesso dalla Banca.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali – sosteneva l'attrice – nel corso degli anni il tasso d'interesse nominale era stato modificato dalla Banca in maniera arbitraria, senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto e ciò in danno della correntista, nei cui confronti era stata applicata, inoltre, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

A causa di tale condotta tenuta dalla convenuta, l'esposizione debitoria dell'attrice aveva raggiunto la cifra di € 13.000,00 al momento della notifica dell'atto di citazione.

Tenuto conto degli interessi e delle competenze illegittimamente applicati dalla Banca, l'attrice sarebbe risultata creditrice della controparte per complessivi € 30.497,93 di cui, pertanto, la stessa chiedeva la restituzione oltre alla condanna della Banca al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quantificato in € 210.000,00.

Si è costituita la Banca [REDACTED] Spa, contestando la domanda attorea di cui ha, pertanto, chiesto il rigetto e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attrice, della somma di € 13.830,72 pari al saldo debitore del conto corrente alla data della costituzione in giudizio.

La causa è stata istruita mediante prove orali e consulenza tecnico-contabile, dopo di che è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2/11/2010.

[REDACTED]

[REDACTED]

Sulle eccezioni sollevate dalla Banca convenuta si osserva quanto segue.

Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto della correntista alla restituzione delle somme richieste per effetto della (dedotta) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario fonte di un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi, con la conseguenza che solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i debiti ed i crediti delle parti tra loro (CC, sentenza n. 10127/05). Nel caso di specie, essendo il conto corrente di cui è causa stato chiuso in data 31/12/2005, al momento della notifica dell'atto di citazione nessuna prescrizione era maturata.

Quanto alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sostenuta dalla

Bruno Fedeli

banca nel presente giudizio, si osserva che, come noto, tale prassi è stata ritenuta illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione - anche con riferimento ai rapporti instauratisi prima delle pronunce che hanno affermato tale principio - in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cc e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* delle clausole negoziali che la prevedano (CC, SU, sentenza n. 21095/04).

Non può trovare accoglimento, poi, la tesi - sempre sostenuta dalla banca - dell'applicabilità, al conto corrente bancario, della disciplina codicistica relativa al conto corrente ordinario ed in particolare dell'art. 1831 cc che prevede il cd. "anatocismo indiretto" in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto. Militano in senso contrario a tale tesi, da un lato, il dato testuale rappresentato dall'art. 1857 cc che non richiama tale norma per il conto corrente bancario, dall'altro, la profonda diversità ontologica tra conto corrente bancario, che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 cc, e conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 cc, per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 cc, avente la funzione di rendere esigibile il saldo (altrimenti inesigibile) per il conto corrente ordinario.

La ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non risulta esclusa nemmeno dalla mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice in pendenza del rapporto intercorso con la banca. Invero, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo contabile, non già sotto il diverso profilo della validità e/o efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (CC, sentenza n. 18626/03).

Risolte le questioni preliminari, occorre stabilire quale sia la conseguenza della ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca: se, cioè, al di là della illegittimità della capitalizzazione trimestrale, debba escludersi qualsiasi capitalizzazione ovvero se sia legittima la capitalizzazione degli interessi, a favore di entrambe le parti, con una diversa frequenza (semestrale, argomentando ex art. 1283 cc ovvero annuale, argomentando ex art. 1284 cc).

In applicazione dei principi enunciati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21095/04), si ritiene che nessuna capitalizzazione di interessi sia dovuta alla banca.

Infatti, l'art. 1283 cc è norma imperativa che ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni prevedendo che gli interessi scaduti possano produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione tra le parti successiva alla scadenza degli stessi, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari. Gli usi contrari di cui all'art. 1283 cc sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta. In mancanza di usi contrari e delle condizioni sussistendo le quali l'art. 1283

Bruno Fedeli

cc consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita in via anticipata e prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 cc (Corte d'Appello di Milano sentenza 28/1/03; Corte d'Appello di Torino sentenza 21/1/02).

Ne consegue che, essendo l'intero contenuto della clausola contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cc (e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è proprio la pattuizione dell'anatocismo nel contratto ad essere nulla, sicché il contratto deve ritenersi privo fin dall'inizio di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione senza possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità, risolvendosi altrimenti tale operazione in un aggiramento del divieto posto da una norma imperativa e inderogabile. Da ultimo sono intervenute, in senso conforme alla giurisprudenza richiamata, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418/2010.

A questo punto, si può prendere atto delle risposte date dal nominato ctu al quesito allo stesso posto, prendendo in considerazione i conteggi che l'ausiliario del giudice ha effettuato senza considerare alcuna forma di capitalizzazione di interessi, ed escludendo le spese e gli oneri non previsti contrattualmente, ma non la commissione trimestrale di massimo scoperto, prevista dal contratto e determinata, in misura percentuale, negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista (CC sentenza n. 1027/05: *"la commissione di massimo scoperto deve essere contrattualmente prevista per cui in mancanza di pattuizione si deve applicare la norma di cui all'art. 1826 cc che stabilisce che i diritti di commissione sono inclusi nel conto, salva pattuizione contraria"*).

Rispondendo al quesito allo stesso posto (*"accertare il reale saldo del c/c n. 12147/Q alla data di chiusura, applicando il tasso d'interesse pattuito ed escludendo la capitalizzazione trimestrale, eliminando le duplicazioni, le commissioni e le poste debitorie non concordate al momento dell'apertura del conto corrente, tenendo anche conto della capitalizzazione annuale degli interessi e del termine di prescrizione decennale"*), l'ausiliario del giudice ha rideterminato il saldo del conto corrente acceso dall'attrice presso la convenuta in € 12.926,77 a credito della ██████████ somma che va, dunque, corrisposta ██████████ e sulla quale sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda (13/2/2006) ad oggi, interessi che ammontano ad € 1.562,72.

Spetta, pertanto, all'attore la complessiva somma di € 14.489,49 (12.926,77 + 1.562,72), sulla quale sono dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

La ██████████ aveva, altresì, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale alla stessa imputato e quantificato in € 210.000,00.

Tale domanda non può, però, trovare accoglimento non avendo l'attrice allegato (né, tantomeno, provato) in cosa sarebbe consistito tale danno.

L'accoglimento della domanda dell'attrice volta alla corresponsione delle somme illegittimamente addebitate sul conto dalla stessa acceso presso la convenuta comporta il rigetto della domanda

Bruno Fedeli

riconvenzionale di quest'ultima.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riferimento a quanto liquidato in favore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione, conclusione:

- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare la somma di € 14.489,49 oltre interessi legali da oggi al soddisfo;
- condanna la convenuta a rifondere, in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 di cui € 3.000,00 a titolo di onorari, € 1.500,00 a titolo di diritti ed € 500,00 a titolo di spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- pone le spese di ctu a definitivo carico della convenuta.

Ascoli Piceno, 8/2/2011

Il giudice unico

dott. Bruno Fedeli

Bruno Fedeli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Rolli

Rolli-Patrizia

Costo: depositato in Cancelleria e resa pubblica
ai sensi dell'art. 133 C.P.C. oggi. 17 9 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Rolli

PR